

ARCHIVIO CAPITOLINO – TITOLARIO GENERALE POSTUNITARIO

TITOLO 19: ALLOGGI MILITARI E CASERMAGGIO

(Estremi cronologici: 1870-1878;1886-1890; 1895-1896; 1906; 1921. Consistenza: fascicoli n. 122, buste n. 04)

La documentazione che si conserva nel Titolo 19 riguarda la gestione degli alloggi ed il casermaggio, sia per gli ufficiali e le truppe di passaggio a Roma, sia per il personale dei tre corpi delle guardie cittadine: daziarie, municipali e di pubblica sicurezza.

Fino a tutto il 1849, l'obbligo di ospitare i militari in trasferta ricadeva sui cittadini. Con una notificazione del 18.12.1849 tale incombenza fu abolita e, previa istituzione di alcune sopratasse, il servizio fu posto a carico del comune¹. Agli ufficiali spettava l'alloggio gratuito per tre giorni. Generalmente essi venivano ospitati presso gli alberghi della città presentando un buono che veniva poi rimborsato ai gestori dall'Amministrazione comunale. Per l'entità, o per i ritardi nel pagamento, tali rimborsi suscitavano però spesso i reclami degli albergatori².

Alle truppe invece, l'ospitalità veniva offerta in una o più caserme, in base alle disponibilità del momento ed all'entità dei drappelli. Tra le carte del Titolo 19 si conservano numerosi "Avvisi di passaggio e pernottamento" nei quali, oltre alla data, al corpo e alla compagnia di appartenenza, è indicato il numero di ufficiali inferiori e gli individui di truppa, con gli eventuali cavalli al seguito³.

Con il passar del tempo però Roma per la posizione geografica e, soprattutto, per il suo ruolo di capitale del nuovo Regno d'Italia, che la obbligava ad ospitare spesso riviste e cerimonie militari varie, si trovò a fronteggiare il grave problema della carenza di alloggi militari per le numerose truppe di passaggio⁴.

In merito agli alloggi militari inoltre, il Comune di Roma fin dal 1870, sollevò la questione che spettasse al Ministero della Guerra rimborsare integralmente le spese da esso sostenute per l'alloggio degli ufficiali e delle truppe del regio esercito. Il Ministero, di contro, affermava che in forza delle disposizioni pontificie sull'argomento, mantenute in vigore per la Provincia di Roma dal R.D. 15.10.1870, la città eterna avesse diritto al rimborso solo in alcuni casi, e per una somma inferiore a quella realmente sostenuta. La questione si risolse solo nel 1903, dopo una pronuncia in merito del Consiglio di Stato, con un accordo tra i due contendenti, in base al quale il Comune di

¹ Cfr b. 2, fasc. 76

² Cfr b. 2, fasc. 42; 54-55

³ Cfr b. 1, fasc. 33; b. 2, fasc. 19; 22; 28-29; 37; 41; 52; 61; 68

⁴ Cfr b. 2, fasc. 79

Roma avrebbe provveduto solo agli alloggi delle truppe in transito, esclusi gli ufficiali, accettando inoltre una somma forfetaria in pagamento delle spese sostenute dal 20 sett. 1870 a tutto il 1903⁵.

Per quanto attiene al casermaggio, il servizio veniva dato in appalto, ma dalla documentazione si evince che non sempre gli appaltatori si dimostravano all'altezza dell'incarico assegnatogli, ricevendo spesso reclami e solleciti per il mancato rispetto degli oneri contrattuali⁶, che prevedevano, tra l'altro, il cambio della biancheria ogni otto giorni, la ribattitura dei pagliericci⁷ e la ristagnatura dei rami delle cucine⁸.

A chiusura della presentazione del titolo 19, si segnalano infine, un discreto numero di fascicoli riguardanti la manutenzione⁹ ordinaria e straordinaria delle caserme, ubicate spesso in locali umidi ed insalubri¹⁰, e la trasmissione dei relativi conti¹¹.

Quanto ai criteri d'inventariazione, le carte sono ordinate in base al numero crescente di protocollo generale e, in alternativa, se prive di quest'ultimo, collocate alla fine dell'anno di appartenenza. Per la datazione, espressa nella forma anno-mese-giorno, si sono considerate la data iniziale e quella finale riportate sui documenti, comprendendo in esse anche gli allegati. Al contrario, non si sono considerate le date di bandi, notazioni ed opuscoli vari a stampa, a meno che non fossero gli unici presenti nel fascicolo. Degli opuscoli a stampa si è riportata la segnalazione nel campo note, indicandone autore, titolo, luogo e data di edizione. Nel caso di atti privi di datazione si è fatto riferimento alla data del protocollo. Le date incomplete sono state riportate riempiendo con altrettanti zeri i campi fissi mese e/o giorno della scheda informatizzata del database *Access*, utilizzata per l'inventariazione. Le buste, individuate anche da un numero di catena, sono numerate progressivamente all'interno di ciascun titolo, mentre i fascicoli hanno una numerazione progressiva all'interno di ciascuna busta. Nel campo "oggetto" si è riportato tra virgolette il titolo del fascicolo, se presente; altrimenti si è elaborato un titolo che descrivesse sinteticamente il contenuto del fascicolo, senza specificarne la tipologia documentaria, spesso compresa nel titolo.

26 settembre 2007

MARIA RENATA GARGIULO

⁵ Cfr b. 4, fasc. 1

⁶ Cfr b. 1, fascc. 11; 24; 75

⁷ Cfr b. 2, fasc. 33

⁸ Cfr b.1, fasc. 55; b. 2 fascc. 17; 34

⁹ Cfr b. 1, fascc. 16; 37; 50; 56; b. 2, fasc. 5

¹⁰ Cfr b. 1. fasc. 38; 57

¹¹ Cfr b. 1, fascc. 28; 63